



**COMUNE DI FARA GERA D'ADDA**  
**Provincia di Bergamo**

**Regolamento per le occupazioni di spazi ed  
aree pubbliche e per l'applicazione della  
relativa tassa**

- Approvato con deliberazione consiliare n° 19 in data 27.05.1995
- Modificato con deliberazione consiliare n° 07 in data 26.02.1997
- Integrato con deliberazione consiliare n° 13 in data 27.02.1998
- Integrato con deliberazione consiliare n° 17 in data 02.05.2001
- Modificato con deliberazione consiliare n° 12 in data 19.03.2007

## **Capo I**

# **DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE**

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche, ecc., nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507 e 28 Dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.Lgs. e seguenti.

### Art. 1

#### Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3 **D.Lgs. 15.11.1993, n° 507**, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata **dall'Ufficio Polizia Locale** su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

### Art. 2

#### Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, all'Amministrazione Comunale (art. 50 - commi 1 e 2 – **D.Lgs. n° 507/93**).
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'**Ufficio Polizia Locale** intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Inoltre **l'Ufficio Polizia Locale** potrà richiedere un deposito cauzionale, nelle forme di legge, nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che **l'Ufficio Polizia Locale** richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, **l'Ufficio Polizia Locale**, entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 15 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

### Art. 3

#### Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso **Ufficio Polizia Locale**, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 Dicembre dell'anno del rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione.

### Art. 4

#### Mestieri girovagi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

#### **Art. 5**

#### **Concessione e/o autorizzazione**

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato **dal Funzionario Responsabile** sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune è escluso da qualsiasi responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. **L'Ufficio Polizia Locale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro trenta giorni dalla domanda.**

5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in 20 giorni dalla data di presentazione della domanda o comunque almeno 3 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

#### **Art. 6**

#### **Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza.

In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

#### **Art. 7**

#### **Rinnovo della concessione e/o autorizzazione**

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. Per le occupazioni temporanee o d'urgenza il rinnovo non può essere rilasciato per più di una volta.

4. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 7 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

### **Art. 8**

#### **Decadenza della concessione e/o autorizzazione**

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

- la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;

- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e comunque, di quanto prescritto dalla concessione e/o autorizzazione;

- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 15 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;

- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

### **Art. 9**

#### **Revoca della concessione e/o autorizzazione**

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

### **Art. 10**

#### **Obblighi del concessionario**

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti o temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

### Art. 11

#### Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il **Funzionario Responsabile**, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

### Art. 12

#### Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.Lgs. n. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 10 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

## **Capo II**

# **DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA**

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.Lgs. n. 566 del 28 Dicembre 1993, e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 13**  
**Classificazione del Comune**

1. Ai sensi dell'art. 43 - comma 1 – del D.Lgs. n° 507/93 questo Comune agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507.

**Art. 13/bis**  
**Informazioni del contribuente**

1. **Gli Uffici Comunali**, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.

**Art. 14**  
**Suddivisione del territorio in categorie**

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del predetto D.Lgs. n. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in n. 2 categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

**Art. 15**  
**Tariffe**

**1. La Giunta comunale delibera le tariffe TOSAP entro la data fissata dalla legislazione statale per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.**

2. Ai sensi dell'art. 42 - comma 6 – **D.Lgs. n° 507/93** la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45 , 47, 48 del D.Lgs. 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 - comma 6 **del D.Lgs. n° 507/93**, nelle seguenti proporzioni:

- prima categoria 100 per cento;
- seconda categoria 90 per cento.

**Art. 16**  
**Soggetti passivi**

1. Ai sensi dell'art. 39 **del D.Lgs. n° 507/93**, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

**Art. 17**  
**Durata dell'occupazione**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1 **del D.Lgs. n° 507/93**, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
- b) Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

**Art. 18**  
**Criterio di applicazione della tassa**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 **del D.Lgs. n° 507/93**, la tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in metro quadrato o metro lineare.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle 2 categorie di cui all'art. 14 del presente Regolamento e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

**Art. 19**  
**Misura dello spazio occupato**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 - **D.Lgs. n° 507/93**, la tassa è commisurata alla superficie occupata e nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento ad metro quadrato o metro lineare superiore.

3. Per le occupazioni soprassuolo aggettanti, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

**Art. 20**  
**Passi Carrabili**

Abrogato con atto consiliare n. 7 in data 26.2.1997

**Art. 21**  
**Autovetture per trasporto pubblico**

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 507/93, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

#### **Art. 22**

#### **Distributori di carburante**

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6 **del D.Lgs. n° 507/93**, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La Tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione prevista per quelle permanenti di qualsiasi natura di suolo pubblico.

#### **Art. 23**

#### **Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi**

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7 - **D.Lgs. n° 507/93**, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

#### **Art. 24**

#### **Occupazioni temporanee – Criteri e misure di riferimento**

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2 - **D.Lgs. n° 507/93**, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:

1) fino a 12 ore: riduzione del 50 per cento;

2) oltre le 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.

3. Per le occupazioni temporanee fino a 15 giorni si applica la tariffa intera; oltre 15 giorni la riduzione del 50%.

4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5 - **D.Lgs. n° 507/93**, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa.

#### **Art. 25**

##### **Occupazione sottosuolo e soprassuolo – Casi particolari**

1. Ai sensi degli art. 46, comma 1, e 47, comma 1 - **D.Lgs. n° 507/93**, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

**2. Ai sensi dell'art. 47 - comma 2/bis – del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.**

**3. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa annua è determinata, forfetariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e successive modificazioni, in proporzione al numero di utenti. L'importo dovuto per ogni utente ai sensi della citata legge è rivalutato annualmente dal Comune in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.**

**4. Le aziende di erogazione di pubblici servizi devono presentare la denuncia prevista dall'art. 50 – comma 3 – del D.Lgs. n° 507/1993 – precisando il numero delle utenze rispetto alle quali commisurare l'entità del tributo, entro il termine del **30 Aprile di ciascun anno.****

#### **Art. 26**

##### **Maggiorazione della tassa**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

**2. Abrogato con atto consiliare n. 12 del 19.03.2007**

#### **Art. 27**

##### **Riduzioni della tassa permanente**

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. n. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

1) ai sensi dell'art. 42, comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati per le concessioni temporanee e permanenti sono calcolate con la riduzione del 90%.

2) ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 50 per cento.

**3) abrogato con atto consiliare n. 12 del 19.03.2007**

4) abrogato con atto consiliare n. 7 del 26.02.1997

5) abrogato con atto consiliare n. 7 del 26.02.1997

- 6) abrogato con atto consiliare n. 7 del 26.02.1997
- 7) abrogato con atto consiliare n. 7 del 26.02.1997
- 8) abrogato con atto consiliare n. 7 del 26.02.1997

### Art. 28

#### Passi carrabili – affrancazione dalla tassa

Abrogato con atto consiliare n. 7 del 26.02.1997

### Art. 29

#### Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45 **del D.Lgs. n° 507/93**:

- **comma 2/c** – Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50 per cento;
- **comma 3** – Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- **comma 5** – Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- **comma 5 ed art. 42, comma 5** – Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- **comma 7** – Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
- **comma 8** – Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
- **comma 6 bis** – Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.

### Art. 30

#### Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
  - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - g) abrogato con atto consiliare n. 7 in data 26.02.1997;
  - h) le occupazioni effettuate con tende, fisse o retrattili.**
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
- a) commercio ambulante itinerante : soste fino a 60 minuti;
  - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quanto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
  - c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
  - d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
  - e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde ( es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
  - f) abrogato con atto consiliare n. 12 del 19.03.2007;**
  - g) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni di carattere politico, purché l'area occupata non superi i 10 metri quadrati;**
  - h) le occupazioni effettuate da ONLUS, in occasione di manifestazioni culturali, sportive, festeggiamenti, ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460.**

### **Art. 31** **Esclusione dalla tassa**

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2 - **D. Lgs. n° 507/93**, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio statale.

3. Abrogato con atto consiliare n. 7 in data 26.02.1997

4. Ai sensi dell'art. 1 – comma 4 – della Legge 27.12.1997, n° 449 sono esonerati dalla tassa gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.<sup>1</sup>

### **Art. 31/bis** **Rettificazione ed accertamento d'ufficio**

<sup>1</sup> 4° comma – art. 31 – approvato con atto consiliare n. 13 in data 27.2.1998

**1. Il Responsabile del tributo procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.**

**2. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Sindaco per la gestione del tributo.**

**3. Non si procede all'emissione di atti d'imposizione se l'importo non supera € 10,33.= comprensivo di sanzioni e interessi.**

### **Art. 32** **Sanzioni**

**1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa dovuta, con un minimo di € 51,00.=**

**2. Per l'infedele denuncia si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da € 51,00.= ad € 258,00.=**

**3. Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.**

**4. Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2, si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, in quanto le stesse risultino dovute.**

### **Art. 32/bis** **Conoscenza degli atti e semplificazione**

1. Gli uffici del Comune devono assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvedono comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in loro possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

2. Il funzionario responsabile del tributo deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un credito.

3. Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e

che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune e di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall'azione amministrativa.

5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi del Comune risultanti da dichiarazioni o comunicazioni aventi il medesimo valore, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti, il funzionario responsabile del tributo deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

### **Art. 32/ter**

#### **Chiarezza e motivazione degli atti**

1. Gli atti del funzionario responsabile del tributo sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salva la possibilità di riprodurre nell'avviso il contenuto essenziale.

2. Gli atti devono tassativamente indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
- d) sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria;

**e) il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.**

3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

### **Art. 33**

#### **Versamento della tassa**

**1. Per le occupazioni permanenti e temporanee, il Responsabile dell'Ufficio Polizia Locale deve inviare copia dell'atto di concessione e/o autorizzazione all'Ufficio Tributi, che è competente per il procedimento relativo alla riscossione della tassa.**

**2. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.**

**Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazione nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di Gennaio.**

**2/bis. Nel caso di subentro ad altro soggetto, il subentrante deve presentare, unitamente al cedente, apposita e sottoscritta comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune. Per l'anno di concessione in corso, cedente e subentrante sono tenuti in solido al pagamento della tassa. Per i periodi successivi vi è tenuto il subentrante.**

**3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione al concessionario del Comune, con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.**

**4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.**

**5. Per le occupazioni temporanee il versamento della tassa può essere effettuato con il pagamento dell'importo direttamente ad un agente contabile del Comune.**

**6. Il versamento della tassa dovuta dalle aziende di erogazione di servizi pubblici per le occupazioni di carattere permanente è effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile, sulla base del numero di utenti individuati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.**

**7. Il versamento della tassa non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi € 0,99.= per le occupazioni permanenti ed € 0,99.= per le occupazioni temporanee.**

**8. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo superiore ad € 258,23.= è consentito il pagamento in 4 rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, semprechè la scadenza della concessione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati.**

**9. Il mancato versamento della tassa alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dal responsabile dell'Ufficio competente al rilascio dell'atto di concessione.**

**10. Il pagamento della tassa non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva della tassa va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.**

#### **Art. 33/bis**

#### **Tutela dell'integrità patrimoniale**

**1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione e l'accollo del tributo altrui, senza liberazione del contribuente originario;**

**2. Il Comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso di tributi del Comune. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore rispetto a quello accertato;**

**3. Per la concreta applicazione degli istituti di estinzione dell'obbligazione tributaria indicati al comma 1, si fa rinvio alle disposizioni ed ai provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 8 della legge n° 212 del 27 luglio 2000.**

#### **Art. 33/ter**

#### **Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente**

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

### **Art. 34** **Rimborsi**

**1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.**

**2. Non si effettuano rimborsi se l'importo da rimborsare, comprensivo degli interessi, non supera € 10,33.=**

### **Art. 34/bis** **Interpello del contribuente**

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo, che risponde entro **novanta** giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro **novanta** giorni dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta al funzionario.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.

5. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.

### **Art. 35** **Ruoli Coattivi**

**1. Nel caso di riscossione coattiva del tributo il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.**

2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

#### **Art. 35/bis**

#### **Garante del contribuente**

1. Fermo restando l'esercizio delle funzioni che sono demandate al garante del contribuente, così come previsto dall'articolo 13 della legge n. 212 del 27.7.2000, il Comune demanda l'esercizio di tali funzioni, per i tributi di cui è soggetto attivo, al difensore civico.

#### **Art. 36**

#### **Norme transitorie**

1. La tassa, per il solo anno 1995, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:

- a) comma 3 – i contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1995, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo 1, art. 2, del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro 60 giorni dall'avviso di pagamento. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione.
- b) comma 4 – Per le occupazioni di cui all'art. 25 del presente regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1994 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di £ 30.000.= per la prima categoria e £ 27.000.= per la seconda categoria.
- c) Comma 11 bis – Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1994 aumentate del 50 per cento.
- d) Comma 5 – Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. n° 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 Settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 de D.P.R. n. 43 del 28 Gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1995.

#### **Art. 37**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi